

# Regime forfettario per i contribuenti minori: novità 2016



Il regime forfettario è il regime fiscale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni. Ha un'aliquota fiscale ridotta e sostitutiva dell'Irpef e può essere utilizzato senza limiti di tempo a patto di rispettarne i requisiti di permanenza.

La **Legge di Stabilità 2016** ha modificato, a partire dal primo gennaio 2016, il regime fiscale dei contribuenti di minori dimensioni che esercitano un'attività d'impresa, professionale o artistica, ovvero il c.d. "**regime forfettario**". Vediamo di seguito di riepilogare gli aspetti principali legati all'attuazione del regime fiscale forfettario, a partire dal primo gennaio 2016.

**Il regime dei contribuenti minori** – Si ricorda che i contribuenti di minori dimensioni, sia che svolgano attività di impresa, professionale o artistica hanno a disposizione l'utilizzo di due diversi regimi fiscali agevolati:

- il **regime dei minimi** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, prorogato dall'articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014, che ne ha consentito l'adozione **anche nel corso del 2015**;
- il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Il regime dei contribuenti minimi non sarà ulteriormente prorogato oltre al 2015: di conseguenza, i contribuenti di minori dimensioni che avvieranno un'attività d'impresa, professionale o artistica **a partire dal 1 gennaio 2016**, potranno usufruire **unicamente del regime forfettario**. Coloro

che invece hanno adottato il regime dei minimi **nel 2014** o **nei periodi d'imposta precedenti** potranno continuare ad avvalersene (purché ovviamente ne rispettino tutti i requisiti) **fino alla scadenza del quinquennio agevolato** oppure **fino al compimento del trentacinquesimo anno di età**, grazie alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 88, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

### **Requisiti di accesso al regime forfettario** –

I **requisiti** che la Legge chiede di rispettare per l'accesso a questo regime forfettario devono essere verificati da ciascun soggetto con riferimento all'anno di imposta precedente rispetto a quello per il quale si chiede l'accesso, per i soggetti già in attività, mentre, per chi è intenzionato ad avviare l'attività in corso d'anno, l'applicazione del **regime forfettario** è condizionata all'esercizio di un'opzione che presuppone una previsione avverare i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 54 della Legge 190/14. Nel caso in cui, a consuntivo, quei limiti non fossero rispettati, il contribuente perderebbe l'accesso al nuovo regime ma solo dall'anno successivo.

### **Regime forfettario e imposta sostitutiva** –

L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'**Irpef**, delle addizionali e dell'**Irap** per i contribuenti che adottano il regime forfettario **viene ridotta dal 15% al 5%**, limitatamente però ai **primi 5 periodi d'imposta** in cui è esercitata l'attività d'impresa, artistica o professionale. In particolare, è previsto che per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e **per i 4 successivi**, **l'imposta sostitutiva è pari al 5%**, a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività, un'attività **artistica, professionale o d'impresa**, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca in nessun modo **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente

svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel **periodo di pratica obbligatoria** ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza **da un altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l'accesso al regime forfetario.

Nella versione attuale della norma invece, qualora siano rispettati i tre requisiti suddetti, il reddito forfetario viene **ridotto di un terzo** nel periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e **nei 2 successivi**. In altre parole, l'**aliquota del 5%**, ossia l'aliquota attualmente applicata dai contribuenti che adottano il regime dei minimi, verrà **spostata nel regime forfetario**, ma soltanto per i primi 5 anni di esercizio dell'attività imprenditoriale, professionale o artistica. E' stato inoltre stabilito che potranno beneficiare della nuova aliquota del 5%, per gli anni **2016, 2017, 2018 e 2019**, anche i soggetti che hanno iniziato una nuova attività **nel 2015** utilizzando il **regime forfetario** e che sono in possesso dei requisiti per avvalersi della riduzione di un terzo del reddito forfetario. In altre parole, tali soggetti:

- determineranno il **reddito del 2015** usufruendo della **riduzione di un terzo** del reddito forfetario e applicando l'**aliquota del 15%**;
- **a partire dal 2016** e fino al compimento del quinquennio agevolato determineranno invece il reddito **senza la riduzione di un terzo** del reddito forfetario, ma usufruendo dell'**aliquota del 5%**.

### **Limite dei ricavi o compensi e percentuali di compensazione**

– Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare alla differenza tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che

varia in funzione del codice attività con cui la partita Iva è stata aperta). I limiti di ricavi, o di fatturato, e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico **codice ATECO**. Di seguito potete trovare l'elenco dei **limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività** divisi a seconda del settore economico di riferimento:

<b>Settore di di attività</b>	<b>Soglia dei ricavi/compensi</b>	<b>Coefficiente di redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	€. 45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€. 50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€. 40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	€. 30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€. 25.000	86%
Intermediari del commercio	€. 25.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	€. 50.000	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	€. 30.000	78%
Altre attività economiche	€. 30.000	67%

Per la verifica del limite dei compensi, occorre fare riferimento anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, si sono verificati i presupposti dell'articolo 109, comma 2 del Tuir.

**Il regime contributivo** – Con la Legge di Stabilità 2016 viene modificato anche il **regime contributivo agevolato** previsto per chi esercita un'**attività d'impresa** e adotta il regime forfetario. In base a quanto prevedeva la novellata disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 77, della Legge di Stabilità 2015, i soggetti che esercitavano **attività d'impresa** in regime forfetario avevano la possibilità (presentando all'Inps apposita domanda) di determinare la contribuzione alle **gestioni artigiani e commercianti** in percentuale rispetto al reddito forfetario conseguito, **senza applicazione del livello minimo imponibile** di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990. A partire dal 2016, in base all'articolo 1, comma 77, invece, anche i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario saranno soggetti al **regime contributivo ordinario**: tuttavia, per tali contribuenti i contributi previdenziali dovuti saranno **ridotti del 35%**. Per l'accredito della contribuzione continuerà ad applicarsi, come avviene attualmente, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della Legge n. 335/1995: di conseguenza, in caso di pagamento di un contributo inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito, i mesi accreditati sono **proporzionalmente ridotti**.

**Regime forfettario e lavoro dipendente** – A partire dal 2016 non sarà più in vigore l'articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014, in base al quale per usufruire del regime forfetario è necessario verificare la prevalenza dei redditi d'impresa o professionali rispetto a eventuali **redditi di lavoro dipendente e assimilati** percepiti dal contribuente nell'anno precedente (la verifica della prevalenza non è comunque rilevante se il rapporto del lavoro è cessato o se la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di €. 20.000). La suddetta norma è sostituita dalla nuova lettera d-bis) del comma 57, in base alla quale **non possono avvalersi** del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente** (articolo 49 del Tuir)

e **redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente** (articolo 50 del Tuir), **eccedenti l'importo di €. 30.000** (in ogni caso, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). In pratica, sarà quindi più semplice usufruire del regime forfettario per i contribuenti che esercitano attività di lavoro dipendente o assimilate, in quanto non bisognerà più verificare la prevalenza dei redditi d'impresa o professionale rispetto a quelli di lavoro dipendente, ma sarà sufficiente che l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente non abbia superato €. 30.000.

**Regime forfettario e Iva** – La disciplina del regime forfettario ai fini Iva prevede l'espletamento di alcuni adempimenti a seconda del tipo di operazione posta in essere:

- **operazioni nazionali** – il contribuente che si avvale del regime forfettario non può esercitare la rivalsa Iva (articolo 18 DPR n. 633/72);
- **cessione di beni intracomunitari** – la disciplina ricalca quella ordinaria, trovando applicazione l'articolo 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93;
- **acquisto di beni intracomunitari** – entro la soglia di €. 10.000 annui sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza (articolo 38 comma 5, lettera c, D.L. n. 331/93);
- **prestazioni di servizi** – ricevute da non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole (articoli 7-ter e seguenti DPR n. 633/72);
- **importazioni ed esportazioni** – restano soggette alle ordinarie regole, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera c) del DPR n. 633/72.

**Adempimenti contabili** – I contribuenti in **regime forfettario** sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle

scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi (articolo 22 DPR n. 600/73), e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze previste dal DPR n. 322/98. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a **ritenuta d'acconto**. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

**Indicazioni da riportare in fattura** – Il soggetto che adotta il regime forfettario è tenuto a riportare in fattura la seguente dicitura al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l'applicazione dell'Iva in fattura: ***“Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”***.

*FONTE: fiscomania.com*